

SARDEGNA IT SRL A SOCIO UNICO  
P. IVA 03074520929  
VIA DEI GIORNALISTI 6 09122 CAGLIARI CA  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.  
Iscritta alla C.C.I.A.A di CAGLIARI R.E.A. n. 244574  
Iscritta al Registro Imprese di CAGLIARI Codice Fiscale 03074520929  
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – ESERCIZIO 2023 EX ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS N. 175/2016

Redazione:	Sardegna IT s.r.l
Trasmissione:	Regione Autonoma della Sardegna - Socio di Sardegna IT



## Sommario

Premesse.....	3
Misure intraprese da Sardegna IT in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016.....	5
Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi.....	5
Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.....	5
Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.....	12
Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario.....	14
Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario.....	14

## Premesse

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, entrato in vigore il 26 giugno 2017, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

L’art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla *“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*. Il Dlgs 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società in house (art. 16) come Sardegna IT, le società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18) e le società partecipate dagli enti locali (art. 21).

Sardegna IT rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione del decreto il quale all’articolo 2, lett. o), definisce società in house *“le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”*. Alla data del 31.12.2023 e alla successiva data di trasmissione del Bilancio di esercizio 2023 alla struttura di Controllo analogo della Regione Autonoma della Sardegna, la Regione è Socio unico di Sardegna IT.

L’articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell’art. 4, c. 2. Anche con riferimento a questo punto, si richiama lo statuto societario di Sardegna IT e nello specifico l’art. 3 che recita: *“La Società ha per esclusivo oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, in regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi RAS)”*.

*In particolare, la Società effettua, nel rispetto della normativa vigente ed in tema di organismi in house providing, attività di supporto al Socio Regione Sardegna:*

*- nella creazione e conduzione di progetti per l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile;*

*- nell’individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi del Socio i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i ritorni di quelli da effettuare;*

*- nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e logistico della RAS e degli Enti, Agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna;*

*- nel controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l’operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dall’amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato.*

*La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del Socio o degli altri Enti, agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna e comunque nel territorio di riferimento del Socio medesimo”*.

Inoltre l’articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede:

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,

- il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1).

Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico (comma 4). Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del decreto (comma 5) che può essere sanata rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. Infine, il comma 6 dell'articolo 16 prevede la possibilità per le società in house, qualora scelgano di rinunciare agli affidamenti diretti, di continuare la propria attività, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 (attività consentite).

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art. 6 del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" che prescrive:

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*
2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
  - a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
  - b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
  - c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
  - d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

## Misure intraprese da Sardegna IT in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese nel 2023 dalla Società per ottemperare alle disposizioni contenute nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

### **Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi**

In considerazione del fatto che Sardegna IT non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della Società, pertanto nessuna misura è stata adottata nell'ambito del dispositivo di cui al comma 1.

### **Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**

Richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

E richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

*2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.*

Durante il 2023, l'azienda ha attuato diverse iniziative tese ad approfondire maggiormente l'analisi dei rischi già condotta sin dai passati esercizi. In particolare:

- è stato eseguito l'esame infrannuale di un set di indicatori di bilancio, scelti nell'area economica e finanziaria e nell'area dei processi interni. Tali indicatori sono stati utilizzati dalla Regione Sardegna nella propria valutazione di performance e nel riscontro della presenza di margini di sostenibilità economica finanziaria;

Le analisi condotte hanno evidenziato i diversi fattori di rischio nel seguito elencati:

1. I ricavi definiti dalla Convenzione Quadro in termini di tariffe professionali devono essere rivisitati per tenere conto delle figure professionali che negli anni hanno acquisito maggiore professionalità e garantire quindi la remuneratività dei servizi erogati e la adeguata remunerazione del personale;
2. Possibile ricorso ad oneri finanziari per mantenere un adeguato "cash flow" in conseguenza del potenziale disallineamento finanziario fra il rilascio dello stato di avanzamento, l'emissione della relativa fattura e il suo pagamento;

3. L'avanzamento delle attività produttive potrebbe non essere in linea con le previsioni;
4. Il costo di locazione della sede aziendale;
5. La società potrebbe non avere sufficienti commesse o potrebbe scontare forti ritardi nella formalizzazione dei contratti anche a causa della valutazione della congruità dell'affidamento in-house oltre ad un significativo aumento del ricorso, da parte della RAS, all'utilizzo di affidamenti ad altre società per il tramite di accordi Consip e al trasferimento delle competenze dell'e-health dalla Direzione Generale della Sanità alla ARES Sardegna in forza della L.R. 24/2020.
6. La società potrebbe essere esposta a rischi legati ai fenomeni corruttivi e alle attività sensibili del Modello 231;
7. La società potrebbe trovarsi in una condizione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, c.d. "soglie di allarme".

Le misure di mitigazione individuate per questi rischi sono:

1. I ricavi definiti dalla Convenzione Quadro in termini di tariffe professionali possono essere non sufficientemente remunerative per coprire i costi aziendali anche derivanti dall'aumentare del livello delle professionalità nel corso degli anni.

**Azione di mitigazione:** la Convenzione Quadro stipulata in data 22.12.2016, la cui scadenza era prevista al 31.12.2022, è stata successivamente prorogata con DGR n. 40/43 del 28.12.2022 al 30.06.2023 e poi una seconda volta con DGR n. 18/19 del 18.05.2023 fino al 31.12.2023. La Società ha fornito alla Regione una bozza di nuova Convenzione Quadro, che è stata sottoposta dalla Regione stessa alla consultazione delle Direzioni generali regionali, che rivede le figure professionali ed è maggiormente remunerativa delle eventuali mutate condizioni aziendali e di contesto socio-economico. Tale bozza non è ancora stata oggetto di approvazione e con Delib. G.R. n. 43/7 del 07.12.2023, è stata disposta la proroga della stessa al 31 dicembre 2024, in attesa che l'iter teso alla formulazione di una versione condivisa di una nuova convenzione giunga a conclusione così da "salvaguardare la possibilità, per le strutture regionali, di potere effettuare affidamenti in house con celerità, soprattutto negli ambiti, quale quello sanitario, in cui la società possiede un importante bagaglio di competenze".

Possibile ricorso ad oneri finanziari per mantenere un adeguato "cash flow" in conseguenza del potenziale disallineamento finanziario fra il rilascio dello stato di avanzamento, l'emissione della relativa fattura e il suo pagamento

**Azione di mitigazione:** la vigente Convenzione Quadro stipulata in data 22.12.2016 consente alla Società di fatturare quanto oggetto di rendicontazione dopo un mese solare dall'invio dello stato di avanzamento trasmesso se in assenza di riscontro della relativa valutazione da parte della RAS e dunque consente di limitare in via eccezionale il ricorso al credito bancario. L'effetto di questa modifica si è riflessa anche nel bilancio d'esercizio 2023 ove gli oneri finanziari quantificati, sono costanti.

L'avanzamento delle attività produttive potrebbe non essere in linea con le previsioni.

**Azione di mitigazione:** come verrà specificato nella disamina del comma 3 del art. 6 D.Lgs. 175/2016, l'organizzazione aziendale prevede la presenza di un ufficio di Project Management (PMO) incaricato di effettuare una verifica mensile sia dell'andamento del maturato dei ricavi rispetto alle previsioni di budget di commessa, sia dello stato delle commesse in trattativa. A ciò vanno aggiunte le misure previste dal sistema integrato di qualità certificato ISO 9001:2015 (sistema di gestione della qualità) e ISO 27001:2013 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni), che ha introdotto specifiche procedure di controllo del processo di erogazione del servizio richiesto (Internal Audit) secondo i criteri e le modalità definite nella lettera di incarico che la Società riceve dalla RAS. Attraverso l'applicazione delle procedure, la puntuale tenuta delle registrazioni di sistema documentate di riferimento, la Società può monitorare in modo più stringente l'avanzamento delle commesse.

2. Il costo di locazione della sede aziendale.

**Azione di mitigazione:** La D.G.R. 40/9 del 28.12.2022, nell'ambito del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalla Regione al 31 dicembre 2021 ha previsto il mantenimento della partecipazione in Sardegna IT, confermando la misura delineata nel piano di razionalizzazione DGR n. 5/27 del 16.2.2022, consistente nel trasferimento della sede della società in un immobile della RAS, da concedere in comodato d'uso gratuito.

3. La società potrebbe non avere sufficienti commesse o potrebbe scontare forti ritardi nella formalizzazione dei contratti anche a causa della valutazione della congruità dell'affidamento in-house.

La principale fonte di rischio che si rileva in merito all'acquisizione di nuove commesse è legato all'applicazione dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), dell'art. 512 della L. 208/2015 e della Convenzione Quadro che regola i rapporti fra la RAS e Sardegna IT.

Il codice dei contratti pubblici interviene sulla disciplina dell'in house providing e sul regime degli affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle proprie società in house. In particolare il comma 2 dell'Art. 7 recita:

*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

L'individuazione dei parametri, sulla cui base condurre la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, non è certamente semplice e non risulta che siano stati elaborati indirizzi interpretativi in merito al "giudizio di congruità", auspicabilmente condivisi da tutti i soggetti interessati (Governo, autonomie regionali e locali, Autorità di vigilanza sulla materia degli appalti). Pertanto ogni stazione appaltante è costretta a dare una personale interpretazione della norma con risultati spesso eterogenei. In assenza di linee guida, esiste il rischio che le stazioni appaltanti assumano un atteggiamento difensivo e interpretino la norma in modo riduttivo, applicando alla richiesta valutazione dei "vantaggi in termini di economicità" un'interpretazione parziale (solo prezzo) e trascurando gli altri importanti elementi contenuti nella norma: "obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche".

Va evidenziato che nella "Relazione agli articoli e agli allegati" di accompagnamento al nuovo codice dei contratti è ben spiegato che "L'articolo 7 recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. La codificazione del principio in esame determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n.50/2016, sulla quale si erano appuntati i dubbi di compatibilità comunitaria di cui all'ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, poi risolti, in senso negativo, da Corte di Giustizia ord. 6 febbraio 2020, in cause riunite da C-89/19 a C-91/19, Rieco S.p.a". In particolare la citata relazione

aggiunge che per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione come sono quelli che Sardegna IT fornisce alla Regione Sardegna “è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell’art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house. Ai fini della legittimità dell’affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a..... Accanto agli standard Consip sono indicati altri parametri a cui è possibile fare riferimento tenuto conto della tipologia di prestazione e, in mancanza, agli standard di mercato: si tratta di parametri accomunati dalla predeterminazione e dell’oggettività.”

Con tre diverse ordinanze dal contenuto analogo (numeri 138, 293 e 296 del 2019), il Consiglio di Stato, sezione quinta, si è rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando due diversi quesiti che mettono in discussione la conformità della normativa italiana relativa agli affidamenti in-house ed in particolare l’art. 192 del d. Lgs 50/2016 con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. Il primo aveva ad oggetto la compatibilità dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici con la disciplina europea in materia di *in house providing* e il secondo aveva invece ad oggetto l’art. 4, comma 1, del del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, “TUSP”) il quale prevede che: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L’interpretazione della disciplina, comunitaria e nazionale, dell’in house providing, che emerge dai pronunciamenti della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale, conferma la validità delle previsioni introdotte dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e l’orientamento espresso dal legislatore e dal giudice comunitario, nel considerando 5 della direttiva 2014/24/UE che, esclude l’esistenza di un obbligo di esternalizzazione dei servizi imposto agli Stati membri, legittima una legislazione statale che ammetta l’affidamento in house solo a determinate condizioni, privilegiando il ricorso al mercato.

A questa tendenza, si aggiunge l’art. 512 della Legge 208 del 28.12.2015 che impone alle PP.AA. di fare ricorso prioritario agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori:

*Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.*

Negli ultimi anni, Consip ha stipulato molti accordi che riguardano una vasta gamma di servizi ICT. Di conseguenza, il combinato disposto delle varie norme, assieme ai recenti contratti stipulati da Consip, tende a sfavorire l’utilizzo della società in-house, nonostante il riconosciuto ruolo svolto da tali società (art. 7 del D. Lgs 36/2023 nonché il D. Lgs 175/2016).

Con riferimento ai rischi connessi all’applicazione della Convenzione quadro, si rileva invece che in mancanza di un contratto di servizio unitario, Sardegna IT è obbligata a negoziare una pletora di singoli affidamenti per il raggiungimento degli obiettivi di budget. Il numero di affidamenti da negoziare e l’incertezza delle stazioni appaltanti nell’interpretare le norme tende a rallentare l’affidamento di incarichi pregiudicando il rispetto del Bilancio di previsione. Inoltre, come aspetto non secondario, vi è da annoverare la quantità significativa

del tempo manageriale che deve essere dedicato a queste attività negoziali (commerciali) a discapito del tempo che si potrebbe altrimenti dedicare al miglioramento dei servizi resi.

**Azione di mitigazione:**

Si continua a lavorare per rafforzare le competenze di Sardegna IT nelle attività ove il posizionamento in house della società conferisce un indiscutibile vantaggio all'amministrazione regionale (ad esempio la Direzione Esecutiva dei Contratti) e, nel contempo si rimodula l'offerta per fornire servizi non coperti da contratti Consip.

4. Rischi legati ai fenomeni corruttivi e attività sensibili del Modello 231.

Per ciò che concerne Sardegna IT nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, approvato deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.02.2023, le aree aziendali potenzialmente a rischio corruttivo sono state classificate in aree a rischio obbligatorie relative alle attività previste all'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 come di seguito elencate:

A) acquisizione e progressione del personale (lett. d);

B) contratti pubblici (lett. b);

C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (lett. a)

D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (lett. c);

e aree a rischio generali individuate al par. 6.3 della determinazione ANAC n. 12/2015 come di seguito elencate:

E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

G) incarichi e nomine;

H) affari legali e contenzioso;

Infine, l'identificazione delle tipologie di processi in capo alla Società ha comportato l'individuazione delle ulteriori seguenti aree a rischio specifico come di seguito elencate:

I) demand management;

L) erogazione servizi;

M) progettazione servizi;

N) altre attività.

L'identificazione e analisi dei rischi nell'ambito delle aree obbligatorie, generali e specifiche è stata effettuata individuando le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione quali quelle di cui all'art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" del D.Lgs. 231/2001. A queste sono state aggiunte le attività sensibili di cui agli artt. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", 25-ter "Reati societari", 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Si rileva, inoltre, che nel 2023 si è proceduto alla definizione della conseguente analisi dei rischi, alla revisione dell'elenco dei "Reati-presupposto" e all'adeguamento del MOGC rispetto alle modifiche normative introdotte sulle fattispecie di reato, all'adeguamento del codice etico e linee di condotta della Società e la revisione/aggiornamento della procedura per le segnalazioni dei whistleblowers e per la tutela della loro riservatezza. La revisione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.03.2023 ed è pubblicata sul sito di Sardegna IT.

**Azione di mitigazione:**

Il personale della Società è reso edotto sui diversi rischi legati a ciascun processo e area aziendale e sui principali tipi di controllo che Sardegna IT pone in essere in funzione dei diversi processi aziendali censiti, così come rilevati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025.

5. L'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio ha consentito di individuare "soglie di allarme" ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di Sardegna IT, meritevole dunque di approfondimento. Tali situazioni, laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

Nella fattispecie di Sardegna IT si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la gestione operativa della società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c. la relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- d. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- e. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%;

Stabilite le soglie critiche, e con particolare riferimento agli oneri finanziari, si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio ma unicamente elementi di analisi del peso degli oneri finanziari stessi, anche i seguenti indicatori:

- f. l'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1;
- g. l'indice di durata dei crediti a breve termine ( $360 \times \text{crediti a breve termine} / \text{fatturato}$ ) supera i 180 giorni;
- h. l'indice di durata dei debiti a breve termine ( $360 \times \text{debiti a breve termine} / \text{acquisti}$ ) supera i 180 giorni.

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2023 di Sardegna IT in funzione degli indicatori di soglia previsti dalla società.

Rif.	Soglia di allarme	SI/NO	Valori 2023 e Risultati
a.	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.)	NO	2023 - positivo 2022 - positivo La gestione operativa registra negli ultimi tre esercizi un valore positivo. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

b.	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	NO	<p>2023 - nessuna erosione (utile)</p> <p>2022 - nessuna erosione (utile)</p> <p>L'utile d'esercizio del 2023, così come quello del 2022 e del 2021 hanno incrementato il patrimonio netto della società.</p> <p>Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.</p>
c.	La relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	NO	<p>Il collegio sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nelle proprie verifiche infrannuali alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale, pertanto per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.</p>
d.	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura superiore del 20%	NO	<p>2023 – indicatore = 17,56</p> <p>Considerato che in letteratura l'indice di struttura finanziaria dovrebbe assumere, in aziende finanziariamente solide, un valore maggiore dell'unità e che valori inferiori ad 1 indicherebbero uno squilibrio dell'impresa in quanto verrebbe a mancare la giusta correlazione temporale tra le fonti di finanziamento (capitali permanenti) e gli impieghi nell'attivo fisso, e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2023, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.</p>
e.	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%	NO	<p>2023 – indicatore = 0,039%</p> <p>Considerato che in letteratura il peso degli oneri finanziari misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di affari e che attualmente, in considerazione dei tassi di interesse di interesse bassi di questo ultimo periodo storico, si considerano "buoni" livelli quelli compresi tra l'1% - 2% sul fatturato, mentre il valore limite viene posto al 4% e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2023, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.</p>
f.	L'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1	NO	<p>2023 – indicatore = 1,14</p> <p>Pur non considerando l'indice di disponibilità finanziaria un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura i valori correnti di riferimento sono i seguenti: Ottimo &gt; 1,40 Buono &gt; 1,20 Sufficiente &gt; 1,10 Critico &lt; 1 e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2023, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.</p>
g.	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	<p>2023 – indicatore = 46</p> <p>Pur non considerando l'indice di durata dei crediti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in</p>

			letteratura si considera tanto migliore quanto minore è il numero dei giorni e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2023, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
h.	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine/acquisti) supera i 180 giorni	NO	2023 – indicatore = 52  Pur non considerando l'indice di durata dei crediti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura si considera tanto migliore quanto maggiore è il numero dei giorni e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2023 il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

### Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs. 175/2016.

Rif. co. 3	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
lett. a	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	<p>Considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che Sardegna IT svolge la propria attività interamente per la Regione Sardegna e che i ricavi derivanti dall'autoproduzione sono decisamente preponderanti sul fattore globale della società a testimonianza del fatto che il ricorso al mercato esterno per la produzione di beni e servizi è sempre più ridotto;</li> <li>che la proprietà industriale ed intellettuale dei servizi prodotti dalla Società restano di esclusiva proprietà del Socio Regione;</li> </ul> <p>e altresì considerate le dimensioni della società e la struttura organizzativa, in questa fase si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 lett.a.</p> <p>Si rileva, però, che ove nel futuro il Socio decidesse di autorizzare la società a ridurre la quota del fatturato derivante dalla Regione aprendo dunque alla possibilità per Sardegna IT di competere con le società di mercato, sarebbe necessario procedere alla stesura di idonei regolamenti in materia di concorrenza e di proprietà industriale ed intellettuale.</p>
lett. b	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della	<p>Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che Sardegna IT applichi tale definizione mediante il lavoro d'insieme di più strutture organizzative. Ciascuna struttura, ognuna per il proprio dominio di competenza, scrive e applica regole e procedure che hanno la finalità di assicurare, nel rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento di finalità, tutela e di presidio dei rischi per l'azienda.</p> <p>Nello specifico, con riferimento a quanto stabilito al presente comma, si</p>

	gestione	<p>dà atto che Sardegna IT affida le funzioni di controllo interno ai diversi specifici uffici sotto descritti i quali, collaborano con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da quest'ultimo e trasmettendo trimestralmente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.</p> <p>Gli uffici preposti al controllo interno, strutturati secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità di Sardegna IT sono rappresentati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un ufficio di Project Management in Staff all'Amministratore delegato che ha lo scopo di controllare puntualmente l'andamento dei costi e dei ricavi delle commesse della società in funzione dei budget assegnati negli incarichi affidati dalla RAS alla Società e di fornire mensilmente la rilevazione del valore dell'avanzamento (in termini di ricavi maturati) di ciascuna commessa. Questo ufficio individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati al potenziale disallineamento delle attività produttive con le previsioni di budget delle commesse e propone azioni di mitigazione per riportare in linea gli eventuali scostamenti rilevati.</li> <li>2. un ufficio amministrativo costituito da 3 risorse sotto la direzione di un quadro aziendale che ha lo scopo di controllare puntualmente l'andamento dei costi di struttura della società e di fornire trimestralmente la rilevazione del valore dell'avanzamento dei costi di struttura rispetto al budget societario approvato dal socio di Sardegna IT. Questo ufficio individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati al ricorso ad oneri finanziari per mantenere un adeguato "cash flow" e al superamento delle soglie di allarme e informa l'organo amministrativo e dirigenziale nel caso rilevasse insufficienza di commesse per riportare in linea l'andamento economico finanziario della società.</li> <li>3. un Responsabile per l'Anticorruzione che, tra i vari compiti ad esso assegnato, individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 ed attua tutti i controlli ivi previsti.</li> </ol> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett.b siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.</p>
lett. c	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società	Sardegna IT ha adottato negli anni precedenti il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, corredato da idoneo codice etico e con approvazione del 29.03.2023 è stata adottata la completa revisione dello stesso allineandolo alle più recenti normative del settore.
lett. d	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea	In considerazione delle dimensioni della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma che appaiono non pertinenti con l'oggetto sociale di Sardegna IT.

**Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario**

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio 2023 che si compone di bilancio, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo <http://www.sardegna.it/index.php?xsl=2076&s=36&v=9&c=11220&na=1&n=1&va=2&vs=1>.

**Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario**

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Cagliari, 28.03.2024

Il Presidente  
Avv. Pier Paolo Greco  
(F.TO)